



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976132

e-mail: icisola@tiscali.it; viic83200e@istruzione.it *posta certificata*: viic83200e@pec.istruzione.it
sito: www.scuoleisola.gov.it

Codice Istituto VIIC83200E - Codice fiscale 80021370244

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

(approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 marzo 2018 con delibera n. 9)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto** l'art. 10 del T.U. 16/04/1994, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);
- Visti** gli art. 8 e 9 del DPR n. 275 del 08/03/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59);
- Visto** l'art. 40 della L.27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- Visto** il D.I. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l'art. 31 comma 4 (capacità negoziale), l'art. 32 (funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale), l'art. 33 comma 2 (criteri e limiti per la stipula di contratti d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti), l'art. 35 (pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), e l'art. 40 (stipula di contratti con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa);
- Visto** il D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), art. 7 comma 6 e 6bis e le successive modifiche ed integrazioni;
- Viste** le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 (linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative) e 2/2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007, disposizioni in tema di collaborazioni esterne) relative al succitato articolo;
- Visto** il D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria)
- Visto** il CCNL del comparto scuola vigente;
- Visto** il D.I. n. 326/1995 (Compensi spettanti per attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione);
- Visto** il D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti" , le Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016 e il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l'art.36 comma 2 lett. "a" del D.Lgs. n.50/2016.
- Viste** le Linee guida dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo "Per la scuola , competenze e ambienti di apprendimento " 2014-2020;
- Vista** la nota prot. n.34815 del 02/08/2017 dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" avente ad oggetto: Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti."
- Visto** il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 14 del 06/06/2016;

EMANA

Il seguente Regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici

programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze metodologiche – didattiche
 - attività di libera professione nel settore
 - corsi di aggiornamento
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- o livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- o congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- o eventuali precedenti esperienze didattiche;
- o esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto già valutate secondo i criteri previsti nel presente regolamento

Nel caso il contratto sia stipulato con un soggetto esterno non persona fisica, l'associazione o la ditta dovranno possedere requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto prescindendo dal requisito del livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati. Tuttavia la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderà a fornire la prestazione fornendo i titoli dei soggetti stessi.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Qualora l'esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

La Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

Per i contratti il cui compenso, al netto di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione, non supera l'importo di **€ 2.000,00** (duemila/00), è data facoltà al Dirigente scolastico di conferire incarichi ad esperti esterni senza ricorrere alla procedura su indicata.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile deve tener conto :

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno, nel rispetto del D.Lgs. 326/95;
- delle disponibilità finanziarie programmate;
- delle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico.

Il compenso per attività svolte dall'esperto stesso deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno; pertanto il compenso orario massimo omnicomprensivo dell'esperto esterno è determinato nell'importo di :

- per attività di docenza fino a € 50,00,
- per attività di progettazione e consulenza fino a € 26,00,
- per attività di coordinamento/tutor fino a € 26,00;

Il compenso per incarichi relativi a progetti svolti in partnership con l'Ente locale o in rete con altre Scuole, che provvedono al relativo finanziamento, è concordato con gli stessi.

Il compenso per incarichi relativi a progetti finanziati con i PON 2014-2020 (FSE FESR) in relazione all'attività formativa i massimali del costo orario omnicomprensivo sono così determinati: per la figura dell'esperto un importo orario di € 70,00; per la figura del tutor un importo orario di € 30,00.

- In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impiego professionale richiesto, Il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
- Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.
- Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
- Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che l'istituto potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili.
- In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 3.

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci formulando una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i

ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti:

- parti contraenti;
- oggetto della prestazione (descrizione dettagliata delle finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale della prestazione;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;

- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie sarà quello di Vicenza, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dall'istituto;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;
- autorizzare l'istituto al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
- assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di prestazione d'opera occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' istituito presso gli Uffici di Segreteria Amministrativa della scuola, un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo del compenso corrisposto e l'oggetto dell'incarico (Registro Contratti).

L'elenco dei contratti stipulati in base al presente regolamento viene pubblicato del sito istituzionale e costantemente aggiornato.

ART. 8 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna all'istituto;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

ART. 9 - INCARICHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Sono esclusi dall'applicazione delle procedure previste dalla presente regolamentazione:

- a) il conferimento di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione e il conferimento degli incarichi dirigenziali a personale interno;
- b) l'acquisizione e la fornitura di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da o verso altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'Att.53 del D.L.vo n.165/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato tempestivamente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'Art.53, comma da 13 a 16 del citato D. L.vo n. 165/2001.

ART. 11 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'amministrazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto stabilito sulla base del disciplinare di incarico, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento. Al termine della prestazione occorre una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso una relazione del responsabile del progetto e/o tramite appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 13 – INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 12 PROGETTI PON FSE

Per quanto attiene ai progetti PON/FSE, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto del presente Regolamento, si atterrà/terrà in debita considerazione , per l'individuazione di esperti formatori e tutor di quanto emana l'Autorità di Gestione con apposite note.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del **15 marzo 2018, con delibera n. 9** entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.